



Comune di Senis

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 del 20/06/2018

OGGETTO:

Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali, triennio 2016/2018. applicazione avanzo di amministrazione accantonato per incrementi contrattuali, arretrati anni 2016/2017. Variazione n. 6 al bilancio finanziario 2018/2020 utilizzo fondo accantonamento arretrati contrattuali per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di giugno alle ore venti e minuti dieci nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MASSA MARIA SERENA - Sindaco	Sì
2. ANEDDA RAMONA - Vice Sindaco	No
3. CASU GIAN PIETRO - Consigliere	Sì
4. MARRAS GIUSEPPE - Consigliere	Sì
5. CARTA FRANCESCO - Consigliere	Sì
6. ZACCHEDDU AUGUSTO - Consigliere	Sì
7. IBBA GRAZIANO - Consigliere	Sì
8. BOUKRI ALI' - Consigliere	No
9. SOI ANNETTA - Consigliere	No
10. COSSU GIULIA - Consigliere	No
11. FRONGIA GIUSEPPE - Consigliere	No
12.	
13.	
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FUSCO DANIELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MASSA MARIA SERENA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla presente proposta il responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

Richiamato il bilancio finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 26/03/2018;

Richiamati altresì gli atti con cui sono state apportate variazioni al bilancio di previsione in corso di esercizio:

- Deliberazione G.C n 24 del 15/03/2018 ad oggetto "Reimputazione parziale dei residui ai sensi dell'art. 3, c. 4, del S.lgs 118/2011 e all 4/2, punto 9.1";
- Deliberazione G.C n 35 del 11/05/2018 ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 e variazione di esigibilità anno 2017. All. n. 4/2 al d.lgs 118/2011;
- Deliberazione G.C n 38 del 11/05/2018 ad oggetto " variazione n. 1 di urgenza al bilancio di finanziario 2018/2020 – competenza della giunta in via d'urgenza (art 175 c. 4 del TUEL)" ratificata con deliberazione C.C. n. 18 del 06/05/2018;
- Deliberazione C.C n. 19 del 16/05/2018 ad oggetto " variazione n. 2 al bilancio di finanziario 2018/2020";
- Deliberazione G.C n 46 del 24/05/2018 ad oggetto "Variazione alle dotazioni di cassa al bilancio finanziario 2018/2020 art 175 Tuel co. 5 quater del D.Lgs 267/2000;
- Deliberazione G.C n 49 del 24/05/2018 ad oggetto " variazione n. 3 di urgenza al bilancio di finanziario 2018/2020 – competenza della giunta in via d'urgenza (art 175 c. 4 del TUEL)", ratificata con deliberazione C.C. n. 23 del 06/06/2018;
- Deliberazione G.C n 54 del 06/06/2018 ad oggetto " variazione n. 4 di urgenza al bilancio di finanziario 2018/2020 – competenza della giunta in via d'urgenza (art 175 c. 4 del TUEL)";

Richiamata la delibera di approvazione del Peg 2018/2020 n. 33 del 10/04/2018;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 12.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, come modificato con nota di aggiornamento al DUP, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 26/03/2018;

Visto la propria deliberazione di approvazione del rendiconto per l'anno 2017 in data odierna con determinazione di un risultato di amministrazione complessivo dell'importo di € 1.284.414,82, parte accantonata pari a € 9.839,87 di cui € 6.000,00 relative agli incrementi contrattuali;

Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL Funzioni locali per il triennio 2016-2018;

Considerato che con la sottoscrizione del suddetto contratto occorre procedere al pagamento degli arretrati, che dovranno essere liquidati nelle buste paga di giugno, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del contratto, il quale prevede che *"Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione"*;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 64-66 del nuovo contratto e dalle tabelle da A) a D) allegate dedicate agli aumenti contrattuali, i vari istituti contrattuali vengono riconosciuti con decorrenze e validità temporali diverse. In particolare:

Aumenti dal/al		Tabella	Note
01/01/2016	31/12/2016	A	<i>IVC rimane una voce retributiva separata</i>
01/01/2017	28/02/2018	A	<i>IVC rimane una voce retributiva separata</i>
01/03/2018		A-C	<i>A partire dal 1° aprile 2018 l'IVC viene conglobata nel tabellare, con incremento dello stesso</i>
01/03/2018	31/12/2018	D	<i>Elemento perequativo per 10 mensilità (una tantum)</i>
01/04/2019			<i>Scatta la nuova IVC</i>

Constatato che l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 pone a carico dei bilanci delle singole amministrazioni gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi contratti nazionali di lavoro;

Richiamato il punto 5/2, lett. a) del principio contabile all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 il quale prevede che, per la spesa di personale, l'imputazione dell'impegno avviene "nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato";

Richiamata a tal proposito la deliberazione n. 6/2018 del 15 maggio 2018 di certificazione del contratto emanata dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo la quale ha precisato che "In caso di mancata sottoscrizione dei contratti, le somme accantonate e non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Per il 2016 e il 2017 gli enti avrebbero già dovuto accantonare le somme relative agli incrementi previsti per quegli anni";

Considerato che la scorta di risorse confluite in avanzo - utilizzabile per finanziare i rinnovi contrattuali - deve riguardare unicamente gli oneri relativi agli anni 2016 e 2017 e non può coprire anche gli emolumenti relativi al 2018 ed esercizi successivi in quanto, trattandosi di spese ricorrenti che si consolideranno, devono essere coperte con entrate di competenza tenuto conto anche di quanto affermato nella citata deliberazione della Corte dei conti per la quale "gli incrementi contrattuali rappresentano una voce di spesa ricorrente che deve essere finanziata da entrate correnti ricorrenti e non può essere finanziata da avanzo, pena la violazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio e dei principi di armonizzazione contabile posti dal d.lgs. n. 118/2011 e recepiti nel TUEL";

Dato atto che in ossequio al citato principio questo Ente ha accantonato nel risultato di amministrazione 2017 le risorse necessarie al pagamento degli arretrati contrattuali 2016/2017, tenuto conto anche del fatto che secondo il principio di competenza economica su ogni esercizio devono gravare gli oneri riferiti al medesimo esercizio, anche se la loro manifestazione monetaria è differita;

Dato atto che in relazione agli arretrati gennaio/maggio 2018 l'Ente vi fa fronte con risorse di competenza attraverso il ricorso all'accantonamento stanziato in bilancio nella Missione 20 Programma 03;

Considerato che le risorse da allocare in bilancio, devono rispettare regole ben precise di classificazione funzionale ed economiche, dettate dal glossario delle missioni e dalla codifica SIOPE/piano dei conti finanziario, essendo vietato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, l'utilizzo di un criterio di prevalenza, per cui sotto il profilo funzionale non è possibile imputare tutte le risorse relative agli arretrati ad un unico programma di spesa ma occorre allocare le risorse relative sia agli arretrati che agli aumenti stipendiali a regime su tutte le missioni/programmi di

spesa su cui vengono pagati i dipendenti, in relazione alle attività a cui sono assegnati, in analogia con quanto accade per gli stipendi ordinari;

Dato atto che l'applicazione al bilancio dell'avanzo di amministrazione e lo storno dei fondi accantonati a competenza avviene mediante variazione al bilancio di previsione 2018/2020, secondo gli allegati prospetti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto, altresì, del permanere:

- degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

- degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;

Rilevato, inoltre, che l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), come stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera h) della Legge n. 213/2012, in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, che ha integrato l'articolo 187 del Tuel introducendo il comma 3-bis;

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 187 comma 3-bis del TUEL sopra citato, l'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria né al finanziamento delle spese correnti con utilizzo di fondi a specifica destinazione;

Dato atto che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi dai limiti di spesa di personale ai sensi dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 296/2006;

Considerato che si rende necessario procedere al reperimento delle somme relative agli arretrati contrattuali mediante la seguente variazione al bilancio di previsione 2018/2020 con contestuale aggiornamento del DUP 2018/2020 al fine di garantire il pagamento dei rinnovi contrattuali a partire dal mese di giugno 2018 come da prospetti allegati;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 20/06/2018 (ns. prot. n.2232 del 20/06/2018)

Unanime

DELIBERA

Di applicare l'avanzo di amministrazione accantonato accertato nel rendiconto della gestione 2017 limitatamente alla quota di € 3.395,80 per il finanziamento degli arretrati contrattuali 2016/2017 derivanti dalla sottoscrizione del CCNL Funzioni locali per il triennio 2016-2018;

Di trasferire, con riferimento all'anno 2018, le risorse necessarie al finanziamento degli arretrati contrattuali 2018 e degli aumenti stipendiali a regime mediante storno dei fondi dall'accantonamento all'uopo istituito in bilancio nella Missione 20 Programma 03 su tutte le missioni/programmi di spesa su cui vengono pagati i dipendenti;

Di dare atto che l'applicazione al bilancio dell'avanzo programmato e lo storno di risorse dall'accantonamento per i rinnovi contrattuali avviene mediante variazione al bilancio di previsione 2018/2020, con contestuale aggiornamento del DUP 2018/2020, secondo gli allegati prospetti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto, altresì, del permanere:

- degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

- degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;

Di variare contestualmente gli stanziamenti di cassa così come risultanti dall'allegato 8 – variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

Di dichiarare, ravvisata l'urgenza, la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: MASSA MARIA SERENA

Il Segretario Comunale
F.to: FUSCO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/06/2018 al 07/07/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: FUSCO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
DANIELE FUSCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-giu-2018

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Senis, li _____

Il Segretario Comunale
F.to FUSCO DANIELE

DA TRASMETTERE A

- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO AMMINISTRATIVO
- UFFICIO CONTABILE
- UFFICIO VIGILANZA
- UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

Il Segretario Comunale